CAMERA DEI DEPUTATI N. 2522

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NESPOLI

Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche

Presentata il 12 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 36 del 1994 ha inteso disciplinare i servizi idrici per ovviare alle gravi deficienze dell'attuale situazione: il 30 per cento della popolazione lamenta scarsità di rifornimento; la depurazione delle acque reflue è ancora limitata al 50 per cento della popolazione e si denunciano disfunzioni; le reti idriche sono gravemente affette da perdite dovute alla vetustà ed al difetto di manutenzione.

Causa dell'attuale critica situazione è, in primo luogo, la frammentazione in oltre 12 mila gestioni separate, che ovviamente mancano di adeguate capacità pianificatrici e gestionali. Si pensi che la dimensione media del servizio idrico-potabile è di 10.000 abitanti serviti e che, se si toglie il 4 per cento degli esercizi, che da solo fornisce il 50 per cento dell'acqua potabile, il restante 50 per cento dell'acqua è fornito da esercizi con 4.000 abitanti medi serviti.

L'intenzione della legge n. 36 del 1994 era, in primo luogo, quella di rimuovere la frammentazione [articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*], mediante la definizione regionale di « ambiti territoriali ottimali », nei quali organizzare unitariamente la gestione (articolo 9 e seguenti) per l'intero ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura, depurazione).

Il testo della legge n. 36 del 1994 fu in gran parte stravolto nell'ultimo passaggio al Senato ed alla Camera, proprio sulla metodologia della istituzione della gestione unitaria, tanto che ora gli esempi di organizzazione che in alcune regioni vengono portati avanti riproducono una organizzazione frammentata per conservare i vecchi interessi od, addirittura, istituirne di nuovi ancor più perversi. Si teme che così l'applicazione della legge si risolva in una privatizzazione selvaggia, con tariffe non controllate adeguatamente tanto da risol-

versi in un lucro generalizzato da parte di un'imprenditoria priva di *know-how* ma ispirata soltanto da speranze di *business* senza condizioni. Questo, trattandosi di servizi in monopolio di fatto e di monopolio irrinunciabile da parte del consumatore, costituirebbe una grave sconfitta per la socialità del sistema.

Poiché le regioni sono tutte in grave ritardo sulle scadenze di legge e poiché quelle attive sono alquanto devianti rispetto alle indicazioni della legge, si ritiene necessario ed urgente una modifica della legge n. 36 del 1994 per bloccare la proliferazione di nuove aggregazioni sottodimensionate e di concessioni di piccoli esercizi, che nascono ovunque per costituire punti di forza precostituiti. Nello stesso tempo, occorre modificare alcuni articoli della legge, in modo da rendere chiaro il meccanismo della formazione delle nuove istituzioni di ambito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).* — 1. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il *termine di sei mesi dalla definizione degli* ambiti di cui all'articolo 8, disciplinano con legge regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la istituzione di un consorzio obbligatorio per ogni ambito suddetto, al quale partecipano tutti i comuni e le province ricompresi nell'ambito stesso, secondo la convenzione tipo ed il disciplinare di cui all'articolo 11 della presente legge.

2. Il consorzio obbligatorio di cui al comma 1, organizza la gestione unitaria del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)* della presente legge, mediante una delle forme di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'esclusione della gestione diretta in economia.

3. Le gestioni in concessione ad imprese private esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenute in essere, fino alla scadenza della relativa concessione, con la conservazione di tutti i termini della convenzione di concessione che disciplinano i rapporti verso l'ente concedente e verso gli utenti.

4. I comuni per i quali sono mantenute in essere le gestioni in concessione di cui al comma 3, nella partecipazione al consorzio obbligatorio di cui al comma 1, non hanno diritto a voto in materia di affidamento, controllo e revoca della gestione unitaria di cui al comma 2.

5. Al termine della scadenza della concessione di cui al comma 3, la concessione

può essere rinnovata con l'approvazione dell'assemblea del consorzio obbligatorio con la partecipazione di tutti i comuni dell'ambito; in caso contrario la gestione confluisce nella gestione unitaria dell'ambito ».

ART. 2.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono abrogati.

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare gli atti già formulati in materia alle disposizioni della medesima legge.

ART. 4.

1. Fino alla determinazione degli ambiti territoriali ottimali ed alla costituzione del consorzio obbligatorio ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, non sono ammesse concessioni, trasformazioni e nuove istituzioni di enti e gestioni per uno o più servizi tra quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge n. 36 del 1994.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2522
Lire 500